



Strasburgo, 15.12.2015
COM(2015) 670 final

2015/0307 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta prevede una modifica mirata del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) per rafforzare la sicurezza nello spazio senza controllo alle frontiere interne. Essa risponde all'invito del Consiglio rivolto alla Commissione nelle conclusioni del 9 e 20 novembre a "presentare una proposta per una revisione mirata del codice frontiere Schengen al fine di prevedere controlli sistematici dei cittadini dell'UE, compresa la verifica delle informazioni biometriche, nelle pertinenti banche dati presso le frontiere esterne dello spazio Schengen, sfruttando appieno le soluzioni tecniche al fine di non ostacolare la fluidità degli spostamenti".

La proposta intende imporre agli Stati membri l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale (ossia i cittadini dell'Unione e i loro familiari che non sono cittadini dell'Unione) quando attraversano la frontiera esterna, consultando le banche dati sui documenti smarriti o rubati e al fine di accertarsi che tali persone non rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Questo obbligo si applica a tutte le frontiere esterne, ossia alle frontiere aeree, marittime e terrestri, sia all'ingresso che all'uscita. Tuttavia, qualora la consultazione sistematica delle banche dati per tutti i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale rischi di avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico alle frontiere, gli Stati membri possono limitarsi a eseguire verifiche mirate nelle banche dati, purché da una valutazione dei rischi risulti che ciò non comporta rischi connessi con la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica.

Gli Stati membri sono tenuti a effettuare verifiche sistematiche sui cittadini di paesi terzi in tutte le banche dati, all'ingresso; all'uscita, invece, le attuali disposizioni non prevedono che le verifiche per motivi di ordine pubblico e sicurezza interna debbano essere eseguite sistematicamente. La modifica conformerà gli obblighi di verificare sistematicamente, anche all'uscita, che un cittadino di un paese terzo non rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

La presente proposta intende fornire una risposta all'aggravarsi della minaccia terroristica in Europa, come hanno dimostrato gli attentati di Parigi, Copenaghen e Bruxelles, ma è opportuno che affronti tutti i potenziali rischi per la sicurezza interna.

La minaccia del terrorismo non si limita a un unico Stato membro né risulta solo da fattori esterni. Il fenomeno dei terroristi combattenti stranieri rimane una delle principali fonti di preoccupazione. Il numero di cittadini dell'UE che si recano in Siria e in Iraq per sostenere gruppi terroristici è in continuo aumento. Si stima che fino a 5 000 cittadini dell'UE sono partiti per le zone di conflitto¹ e, molto probabilmente, si sono uniti alle forze dell'ISIS. Molti autori dei recenti attentati terroristici, a partire da quello a Charlie Hebdo del gennaio 2015, hanno soggiornato o sono stati formati all'estero nelle zone controllate dalle organizzazioni terroristiche. Individuare e prevenire i viaggi a destinazione o provenienti da zone di conflitto (con l'intento di sostenere organizzazioni terroristiche) è stata identificata come una priorità

¹ Cfr. Europol TE-SAT 2015.

già nel 2014. La Commissione ha costantemente sostenuto il potenziamento del quadro Schengen formulando raccomandazioni volte a rafforzare le verifiche di frontiera all'interno dell'attuale quadro giuridico. In questo contesto, a seguito della dichiarazione sul terrorismo del Consiglio europeo informale del 12 febbraio 2015 e delle conclusioni della presidenza del Consiglio del marzo 2015², la Commissione ha nuovamente sottolineato la possibilità e la necessità di rafforzare le verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale e di eseguirle sistematicamente sulle persone che rientrano in una specifica valutazione dei rischi. Nel giugno 2015 il manuale pratico per le guardie di frontiera è stato adattato di conseguenza³.

Inoltre, come annunciato nell'agenda europea sulla sicurezza, nel giugno 2015 la Commissione, al fine di aiutare le guardie di frontiera a svolgere le verifiche, ha anche portato a termine una prima serie di indicatori comuni di rischio per individuare possibili terroristi combattenti stranieri⁴.

Il fenomeno dei combattenti stranieri dimostra che per garantire un livello elevato di sicurezza all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne, le verifiche sistematiche devono essere effettuate anche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale.

La presente proposta rafforza inoltre la necessità di verificare gli identificatori biometrici di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio. Quest'ultimo ha introdotto l'immagine del volto e le impronte digitali come elementi di sicurezza dei passaporti dei cittadini dell'UE al fine di renderli più sicuri e creare un collegamento affidabile tra il titolare e il passaporto. Pertanto, in caso di dubbi quanto all'autenticità del passaporto o alla legittimità del titolare, le guardie di frontiera dovrebbero verificare tali identificatori biometrici.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La modifica proposta intende garantire che:

- 1) i documenti di viaggio dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale siano sistematicamente verificati nelle pertinenti banche dati sui documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati, al fine di garantire che tali persone non nascondano la loro effettiva identità;
- 2) i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale siano sottoposti a una verifica sistematica nelle pertinenti banche dati per motivi di sicurezza interna e ordine pubblico.

Tale combinazione di verifiche sistematiche nelle sezioni sui documenti e sulle persone delle pertinenti banche dati permetterà inoltre sinergie nell'architettura di sistema, attualmente impossibili a causa dell'asimmetria tra possibili verifiche sistematiche sui documenti e verifiche non sistematiche per motivi di sicurezza. La modifica proposta è in linea con uno degli scopi delle verifiche di frontiera, vale a dire impedire qualunque minaccia alla sicurezza interna e all'ordine pubblico degli Stati membri.

² Risultati della 3376^a sessione del Consiglio, 7178/15 (OR. en) PRESSE 21 – PR CO 13.

³ C(2015) 3894 final.

⁴ L'elenco si basa sulle tendenze in materia di viaggi, modelli e caratteristiche specifiche di tali persone, ed è stato stilato usando i contributi degli Stati membri, del servizio europeo per l'azione esterna, Europol e Frontex.

Inoltre la proposta estenderà l'obbligo di verificare anche all'uscita che un cittadino di un paese terzo non rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Dopo la modifica proposta il codice frontiere Schengen continuerà a essere compatibile con la libertà di circolazione garantita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e specificata nel dettaglio dalla direttiva 2004/38/CE.

Le misure che saranno prese alle frontiere esterne a seguito di questa modifica, che consisteranno nell'eseguire verifiche nelle banche dati per motivi di sicurezza, non incideranno sull'esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro familiari derivante dal TFUE e dalla direttiva 2004/38/CE, atti questi che non prevedono il diritto a non essere sottoposti a verifiche di sicurezza all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne.

Per quanto riguarda le misure che le guardie di frontiera possono prendere sulla base dei risultati delle verifiche nelle banche dati (in caso di "hit"), le disposizioni del capo VI della direttiva 2004/38/CE autorizzano gli Stati membri a limitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, a condizione che siano rispettate le garanzie materiali e procedurali ivi previste, quali interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. In caso di "hit", le norme da seguire sono quelle a cui si riferisce la Corte di giustizia nella sentenza C-503/03, Commissione/Spagna, che sono inoltre espone in dettaglio nel manuale SIRENE.

Dato che le banche dati consultate funzionano su base "hit/no hit" e che la semplice consultazione di una banca dati non è registrata né trattata ulteriormente, le verifiche sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale incideranno solo limitatamente sui diritti relativi ai dati personali, il che è giustificato dagli obiettivi di sicurezza perseguiti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), TFUE costituisce la base giuridica della presente proposta.

La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), basato sulle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, cioè l'articolo 62, punto 1 (frontiere interne) e punto 2, lettera a) (frontiere esterne), rispettivamente.

- **Sussidiarietà**

L'azione nel settore della libertà, sicurezza e giustizia rientra nella competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà è applicabile in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), secondo cui l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

L'obiettivo della presente proposta è modificare il codice frontiere Schengen per prevedere controlli sistematici sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale alle frontiere esterne tramite consultazione delle banche dati pertinenti, avvalendosi pienamente delle soluzioni tecniche, senza ostacolare la fluidità della circolazione transfrontaliera.

Il controllo alle frontiere esterne è effettuato nell'interesse di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno (considerando 6 del codice frontiere Schengen); dovrebbe contribuire alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna degli Stati membri. Pertanto, tale controllo deve essere effettuato secondo norme comuni.

Di conseguenza, l'obiettivo di stabilire norme comuni riguardanti l'estensione e il tipo di verifiche da eseguire alle frontiere esterne non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, e può essere conseguito meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in conformità al principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

Il contenuto delle banche dati consultate è limitato agli aspetti rilevanti per la sicurezza interna; tutti i motivi che fanno scattare una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen sono collegati all'esigenza di preservare la sicurezza interna degli Stati Schengen, data l'assenza di verifiche alle frontiere interne. Pertanto, l'esecuzione di verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti anche per i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale non va al di là di quanto è necessario per perseguire uno degli obiettivi del controllo alle frontiere esterne.

La proposta distingue tra frontiere esterne aeree e altre frontiere esterne per tener conto del flusso di passeggeri e delle infrastrutture presso i vari tipi di frontiere esterne. Qualora, a motivo per esempio delle infrastrutture e del flusso di passeggeri, una verifica sistematica possa avere un impatto sproporzionato sul flusso del traffico alla frontiera, sarebbe possibile omettere le verifiche sistematiche nelle banche dati alle frontiere terrestri e marittime, a condizione che da una valutazione dei rischi risulti che ciò non comporterebbe rischi connessi alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o alle relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica. L'analisi dei rischi dovrebbe essere comunicata all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito "Frontex") ed essere oggetto di relazioni periodiche alla Commissione e a Frontex. L'applicazione di queste disposizioni da parte degli Stati membri può quindi essere oggetto di analisi dei rischi e delle vulnerabilità a opera di Frontex. Nella sua relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen la Commissione presterà particolare attenzione anche a eventuali snellimenti delle verifiche di frontiera sistematiche presso determinati valichi di frontiera terrestri e marittimi.

Per quanto riguarda le verifiche sui cittadini di paesi terzi all'uscita, l'attuale margine di possibilità che le verifiche per motivi di ordine pubblico e di sicurezza interna non siano effettuate in modo sistematico sarà abolito e la norma sarà così allineata a quella esistente per l'ingresso, cioè l'obbligo di verificare sistematicamente nelle banche dati. Ai sensi dell'allegato VII, punto 5.2. del codice frontiere Schengen, i lavoratori frontalieri che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera perché attraversano spesso la frontiera al medesimo valico di frontiera e che, dopo una verifica iniziale, non risultano segnalati né nel SIS, né negli archivi nazionali di ricerca, continuano a essere sottoposti soltanto a verifiche a campione. Queste persone sono sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso e ad intervalli irregolari, a una verifica approfondita.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta riguarda la modifica di un regolamento e non vi sono indicazioni che uno strumento diverso da un regolamento sarebbe opportuno.

3. RISULTATO DELLE CONSULTAZIONI

La questione della consultazione sistematica delle banche dati pertinenti in relazione ai cittadini dell'UE e agli altri beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna è all'ordine del giorno dalla primavera del 2014, dopo l'attentato terroristico al museo ebraico di Bruxelles e la conseguente discussione sulla lotta ai terroristi combattenti stranieri.

Al fine di garantire la sicurezza interna, già nel corso dell'ultimo anno e mezzo sono stati profusi sforzi per prendere misure adeguate, immediatamente efficaci e più efficienti nell'ambito del vigente acquis dell'UE. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, ha elaborato raccomandazioni per migliorare le verifiche di frontiera alle frontiere esterne proponendo una consultazione più intensa delle banche dati pertinenti, ove opportuno, sulla base di una valutazione sistematica dei rischi. All'indomani degli attacchi a Charlie Hebdo e della successiva richiesta del Consiglio del 12 marzo 2015, sono stati elaborati e diffusi alle guardie di frontiera indicatori comuni di rischio per effettuare verifiche più mirate. Nel giugno 2015 il manuale pratico per le guardie di frontiera è stato adattato al fine di prendere in considerazione le richiamate raccomandazioni⁵.

La questione è stata discussa anche in varie occasioni, nel 2014 e nel 2015, in sede di gruppo di lavoro Frontiere. Nell'ottobre 2015 la presidenza lussemburghese ha chiesto notizie sugli sviluppi in questo settore⁶.

La proposta è una risposta diretta alla richiesta del Consiglio del 20 novembre 2015 di modificare il codice frontiere Schengen a seguito degli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015.

- **Diritti fondamentali**

La modifica proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8) e il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno (articolo 45). Le misure di salvaguardia di cui all'articolo 3 bis del codice frontiere Schengen continuano ad applicarsi.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

ALTRI ELEMENTI

- **Modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La proposta di modifica riguarda il codice frontiere Schengen, la cui attuazione è valutata mediante il meccanismo di valutazione di Schengen conformemente al regolamento (UE)

⁵ C (2015) 3894 del 15.6.2015.

⁶ 12540/15.

n. 1053/2013 del Consiglio⁷ (articolo 37 bis del codice frontiere Schengen), fatto salvo il ruolo della Commissione in veste di custode dei trattati (articolo 17, paragrafo 1, TUE).

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La modifica proposta introduce all'attuale articolo 7, paragrafo 2, l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale (ossia i cittadini dell'Unione e i loro familiari che non sono cittadini dell'Unione) consultando le banche dati sui documenti smarriti o rubati e al fine di accertarsi che tali persone non rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Questo obbligo si applica a tutte le frontiere esterne, ossia alle frontiere aeree, marittime e terrestri. Tuttavia, qualora la consultazione sistematica delle banche dati per tutti i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale rischi di avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico alle frontiere, gli Stati membri possono limitarsi a eseguire verifiche mirate nelle banche dati, purché da una valutazione dei rischi risulti che ciò non comporta rischi connessi con la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica.

L'analisi dei rischi dovrebbe essere comunicata a Frontex ed essere oggetto di relazioni periodiche alla Commissione e a Frontex. Nella sua relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen la Commissione presterà particolare attenzione a eventuali snellimenti delle verifiche di frontiera sistematiche.

La presente proposta, inoltre, rafforza la necessità di verificare gli identificatori biometrici di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio. Tale regolamento ha introdotto l'immagine del volto e le impronte digitali come elementi di sicurezza dei passaporti dei cittadini dell'UE al fine di renderli più sicuri e creare un collegamento affidabile tra il titolare e il passaporto. Pertanto, in caso di dubbi quanto all'autenticità del passaporto o all'identità, le guardie di frontiera dovrebbero verificare tali identificatori biometrici.

La modifica proposta, infine, elimina il margine lasciato agli Stati membri quanto alla possibilità di non effettuare verifiche sui cittadini di paesi terzi all'uscita, e quindi allinea l'articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), all'attuale obbligo di effettuare verifiche sistematiche sui cittadini di paesi terzi nelle banche dati all'ingresso.

⁷ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il controllo alle frontiere esterne resta una delle principali misure di salvaguardia dello spazio senza controllo alle frontiere interne. È effettuato nell'interesse di tutti gli Stati membri. Uno dei suoi scopi è prevenire qualunque minaccia per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri, indipendentemente dall'origine della minaccia.
- (2) Il fenomeno dei terroristi combattenti stranieri, molti dei quali cittadini dell'Unione, dimostra la necessità di rafforzare le verifiche alle frontiere esterne sui cittadini dell'Unione.
- (3) I documenti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale dovrebbero pertanto essere sistematicamente verificati nelle pertinenti banche dati relative ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati per evitare che tali persone nascondano la loro effettiva identità.
- (4) Per lo stesso motivo, le guardie di frontiera dovrebbero inoltre effettuare verifiche sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale consultando le pertinenti banche dati nazionali ed europee al fine di accertarsi che tali persone non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico.
- (5) Gli sviluppi tecnologici consentono, in linea di principio, di consultare le banche dati pertinenti senza rallentare il processo di attraversamento della frontiera, giacché le verifiche sui documenti e sulle persone possono essere effettuate in parallelo. È quindi possibile, senza effetti negativi sui viaggiatori in buona fede, rafforzare le verifiche alle frontiere esterne per individuare meglio le persone che intendono nascondere la loro effettiva identità o che sono oggetto di segnalazioni per motivi di sicurezza o per l'arresto. Le verifiche sistematiche dovrebbero essere eseguite presso tutte le frontiere esterne. Tuttavia, se le verifiche sistematiche alle frontiere terrestri e marittime dovessero avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico alla frontiera, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a non effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati, purché da un'analisi dei rischi risulti che tale snellimento non comporta un rischio per la sicurezza. La valutazione dei rischi dovrebbe essere trasmessa all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne

degli Stati membri dell'Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio⁸, ed essere oggetto di relazioni periodiche alla Commissione e all'Agenzia.

- (6) Con regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio⁹, l'Unione ha introdotto l'immagine del volto e le impronte digitali come elementi di sicurezza dei passaporti dei cittadini dell'Unione. Tali elementi di sicurezza sono stati previsti per rendere più sicuri i passaporti e creare un collegamento affidabile tra il titolare e il passaporto. Pertanto, in caso di dubbi quanto all'autenticità del passaporto o all'identità del titolare gli Stati membri dovrebbero verificare detti identificatori biometrici.
- (7) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
- (8) Gli Stati membri sono tenuti a effettuare verifiche sistematiche sui cittadini di paesi terzi in tutte le banche dati, all'ingresso. È opportuno garantire che tali verifiche siano effettuate sistematicamente anche all'uscita.
- (9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare le verifiche nelle banche dati alle frontiere esterne in risposta soprattutto all'aggravarsi della minaccia terroristica, riguarda una delle misure di salvaguardia dello spazio senza controllo alle frontiere interne e, in quanto tale, il corretto funzionamento dello spazio Schengen, e pertanto non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio¹¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del

⁸ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

⁹ Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

¹⁰ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

¹¹ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

Consiglio¹²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

- (13) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹³ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹⁴.
- (14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁵ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹⁶.
- (15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁷ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁸.
- (16) Per quanto riguarda l'uso del sistema d'informazione Schengen, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
- (17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

¹² Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

¹³ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁴ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

¹⁵ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹⁶ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

¹⁷ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹⁸ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(18) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:

(1) L'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. All'ingresso e all'uscita, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono sottoposti alle seguenti verifiche:

a) l'accertamento dell'identità e della cittadinanza della persona, e della validità e dell'autenticità del documento di viaggio, tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

(1) il sistema d'informazione Schengen;

(2) la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti;

(3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati;

b) l'accertamento che il beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale non sia considerato una minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri o per la salute pubblica, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen.

In caso di dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del titolare, le verifiche comprendono l'accertamento degli identificatori biometrici integrati nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati in conformità al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio*.

Qualora, alle frontiere esterne terrestri e marittime, le verifiche di cui al primo comma, lettere a) e b), possano avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, gli Stati membri possono effettuarle in modo mirato, in base a una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri o con una minaccia per la salute pubblica.

Ciascuno Stato membro trasmette la propria valutazione dei rischi all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004, e riferisce ogni tre mesi alla Commissione e all'Agenzia in merito all'applicazione delle verifiche effettuate in modo mirato.”

* Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e

¹⁹ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).

b) al paragrafo 3, lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

“iii) l'accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen.”.

c) al paragrafo 3, lettera c), il punto iii) è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente